



Città di Lainate

Settore 7 POLIZIA LOCALE
Servizio Polizia Locale

ORDINANZA N. 153 DEL 28/05/2025

OGGETTO : DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “FESTA IN PIAZZA 2025” IN VIA ROMA, FRAZIONE BARBAIANA, DAL 04/06/2025 AL 08/06/2025.

IL RESPONSABILE

Premesso che nelle giornate dal 04 al 08 giugno 2025 l’Associazione Santa Virginia di Barbaiana, con comunicazione presentata il 22/05/2025, ha organizzato la manifestazione denominata “Festa in piazza 2025” in via Roma, nel centro della frazione di Barbaiana;

Visto l’esito favorevole dell’informativa di Giunta Comunale del 26/05/2025;

Considerato che nella fase di esecuzione di quanto sopra necessita, per ragioni di sicurezza, disciplinare la circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni;

Aventi presenti le caratteristiche tecniche della strada interessata e del traffico che vi si svolge;

Visto l’art. 7 del Decreto Legislativo 30-4-1992 n 285 e successive modifiche;

Visto il D.lgs. 267/2000;

ORDINA

Dalle ore 18:00 alle ore 24:00 nei giorni 04-05-06-07-08 giugno 2025

IN VIA ROMA

Dall’intersezione con Via G. Leopardi all’intersezione con Via Martiri della Libertà

IL DIVIETO DI TRANSITO E IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI

- La via Gramsci (tratto compreso tra via Roma e Solferino) è da ritenersi a doppio senso di marcia senza uscita.

In conseguenza di quanto sopra ordinato, si dispone la collocazione a cura del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, non meno di 48 ore prima di inizio della validità della stessa dei prescritti segnali.

Dal divieto di cui sopra sono esclusi: mezzi di soccorso e forze dell’ordine.

In conseguenza di quanto sopra ordinato, si dispone la collocazione di adeguata segnaletica, comprese le indicazioni di percorso alternativo: Via Roma, Via G. Leopardi, Via Cairoli, Via Martiri della Libertà, Via Roma.

AVVISA

A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.



Città di Lainate

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Commissario Dott. Giacomo Peano.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Gli organi di polizia stradale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il Segretario Generale
DELLA MONICA TIZIANA / InfoCamere S.C.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente